

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1979

Modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227, in materia di assicurazione dei crediti inerenti all'esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il bilancio del primo anno di attività della SACE, l'organismo specializzato per l'assicurazione del credito all'esportazione istituito con la legge 24 maggio 1977, n. 227, presenta dati indubbiamente positivi come dimostrano gli impegni assunti nel corso del 1978. Le garanzie assicurative concesse ammontano, infatti, ad oltre 4.500 miliardi, a fronte dei 2.500 miliardi dell'anno precedente.

Il compito più importante che attende ora la SACE è l'intervento nel settore del breve termine e, più precisamente, nella copertura del rischio di insolvenza commerciale a breve termine. L'inizio dell'attività della SACE nel settore del rischio di insolvenza a breve è stato attuato con la riassicurazione dei

rischi assunti dalle compagnie private. Il primo trattato di riassicurazione è stato stipulato nel luglio scorso.

Nei prossimi mesi, comunque, la SACE sarà chiamata ad attivare questa garanzia anche nella forma diretta. Per essere efficace, la copertura del rischio a breve deve, tuttavia, prevedere tempi decisionali estremamente brevi. Inoltre deve essere tenuto presente che il valore unitario delle operazioni che richiederanno questa copertura sarà modesto, in quanto effettuate dalle piccole e medie imprese. Potendo disporre per il breve termine di un apposito *plafond* di 5.000 miliardi a carattere rotativo, si può quindi prevedere un numeroso afflusso di richieste e di provvedimenti da evadere.

Nell'intento di predisporre tutte le condizioni, incluse quelle operative, necessarie per permettere alla SACE di svolgere efficacemente un'azione di sostegno delle nostre esportazioni con pagamento a breve termine, si è ritenuto opportuno prevedere una modifica alla legge n. 227 del 1977, estendendo il potere di firma dei provvedimenti, attualmente previsto solo per il direttore, ai responsabili dei servizi operativi. Resterà fermo il principio, previsto dall'articolo 8 della citata legge, che le caratteristiche delle operazioni e i limiti di importo relativi alle competenze delegate saranno stabilite dal comitato di gestione della SACE.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere un'altra modifica alla legge n. 227 del 1977, dettata dall'esigenza di perfezionare le tecniche di intervento. La modifica riguarda le linee di credito concesse dalle banche di credito ordinario, destinate al pagamento di merci, servizi e lavori italiani. L'articolo 15, primo comma, lettera i), della citata legge n. 227 del 1977 prevede attualmente la copertura assicurativa esclusivamente per le linee di credito a breve termine; il presente disegno di legge prevede, invece, l'estensione della garanzia assicurativa anche alle linee di credito a medio termine, preventi-

vamente autorizzate dalle competenti autorità valutarie, al fine di ampliare la capacità operativa delle banche di credito ordinario.

A questo proposito va ricordato che la stessa legge n. 227 del 1977 già prevede l'intervento delle banche di credito ordinario nel finanziamento a medio termine delle nostre esportazioni; in tali casi la SACE rilascia la garanzia assicurativa sul credito concesso dall'esportatore italiano all'acquirente estero. Con la modifica proposta viene prevista la copertura assicurativa anche al caso in cui l'azienda di credito conceda il finanziamento alla banca estera, anziché all'esportatore italiano. In tal modo si consentirà un migliore sostegno alle esportazioni delle piccole e medie industrie che, nel settore delle esportazioni dei beni strumentali leggeri, operano prevalentemente con le banche di credito ordinario non solo con finanziamenti diretti, ma anche in utilizzo di linee di credito. Inoltre, dal momento che l'assicurazione potrà riguardare le linee di credito a medio termine, viene introdotta per queste operazioni la possibilità della copertura assicurativa per le variazioni del corso di cambio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di gestione può delegare al direttore e a dirigenti della sezione le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso ».

Art. 2.

La lettera *i*) del primo comma dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *i*) linee di credito concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di aperture di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 11) dell'articolo 14; ».